

REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/73 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 1623/72 con disposizioni relative al calcolo delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato nelle zone di sbarco più lontane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 645/73⁽³⁾ ha determinato le zone di sbarco più lontane dai principali centri di consumo della Comunità e che i prezzi di ritiro di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2142/70 applicabili in tali zone sono stati fissati per il 1973;

considerando che il ritiro dei prodotti dal mercato determina, in tali zone come altrove nella Comunità, la concessione, in determinate condizioni, di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori;

considerando che le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2142/70 che disciplinano il calcolo di questa compensazione finanziaria, adottate anteriormente all'introduzione della possibilità di differenziare i prezzi di ritiro secondo criteri geografici, non possono essere applicate tali e quali, per i quantitativi di prodotti ritirati nelle zone in questione, senza produrre risultati economicamente ingiustificati; che è quindi necessario precisare le modalità di calcolo applicabili in tali casi;

considerando che per le organizzazioni di produttori che possono praticare il regime di ritiro in dette zone deve essere istituito un regime finanziario paragonabile, sotto tutti i punti di vista, a quello applicabile alle altre organizzazioni; che è quindi opportuno vigilare affinché esista ovunque nella Comunità un identico rapporto fra il prezzo di ritiro e la compensazione

finanziaria; che questo obiettivo può essere raggiunto applicando al prezzo d'orientamento, in sede di calcolo della compensazione finanziaria per i ritiri effettuati nelle zone in questione, il coefficiente utilizzato per la differenziazione geografica dei prezzi di ritiro;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1623/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che fissano, in particolare, i coefficienti di adattamento che servono al calcolo delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato⁽⁴⁾, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

« Per il calcolo della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dal mercato nelle zone di sbarco più lontane dai principali centri di consumo della Comunità si applica al prezzo d'orientamento il seguente coefficiente:

zona 1	0,41
zona 2	0,63
zona 3	0,63
zona 4	0,68
zona 5	0,45.

Le zone di cui al comma precedente sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 645/73 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1973, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 20.